

Edizione di martedì 18 dicembre 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali
di Guido Martinelli

ADEMPIMENTI

L'e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari
di Leonardo Pietrobon

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: entro il 31 gennaio la dichiarazione sostitutiva per il 2018
di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

Motivazione dell'avviso di accertamento e obbligo di allegazione
di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTI

Segnalazioni irregolarità dichiarative
di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

ENTI NON COMMERCIALI

Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali

di Guido Martinelli

È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del **D.L. 119/2018**.

La vera novità è contenuta ai **commi 1 e 2** dell'[articolo 10 D.L. 119/2018](#), introdotti in sede di conversione.

Vengono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica (e quindi continueranno ad emettere la fattura cartacea) "i soggetti passivi" (pertanto, al momento, oltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche anche tutti gli altri **enti senza scopo di lucro** che potranno continuare ad utilizzare tale norma fino all'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore) che hanno optato per la gestione dei proventi commerciali con il noto regime forfettario **di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000**; "tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

Andrebbe, in via preliminare, chiarito **se esonero valga "divieto"** oppure se i soggetti che applicano la **L. 398/1991** possano comunque, volendolo, anche se rimangono sotto il tetto indicato, emettere la fattura elettronica

Si pone il problema **se nell'importo indicato debbano essere ricompresi solo i proventi commerciali "connessi" all'attività istituzionale dell'ente o anche quelli "non connessi"**, come tali non ricompresi nel perimetro di applicazione della **L. 398/1991** secondo la recente interpretazione dell'Agenzia delle entrate di cui alla [circolare 18/E/2018](#).

Cosa accadrà per le fatture da emettere nei confronti della Pubblica Amministrazione?

Altri dubbi, che speriamo siano chiariti in tempi molto rapidi, riguardano l'obbligo di **conservazione digitale** delle fatture passive (soprattutto nel caso di emissione di fatture elettroniche verso P.A.) e quali siano le responsabilità che ricadono in capo al soggetto in regime **L. 398/1991** in riferimento alle fatture emesse per suo conto dal cliente.

Ma ancora, **nel caso di mancato superamento della soglia nel periodo d'imposta 2018, l'esonero vale per tutto il periodo d'imposta 2019** a prescindere dall'ammontare dei proventi commerciali conseguiti in tale anno oppure l'esonero si "interrompe" al raggiungimento della

soglia in corso d'anno? E anche qui, rilevano tutti i proventi commerciali o solo quelli connessi alle finalità istituzionali?

Da ultimo ci sembra opportuno ricordare che i soggetti in regime forfettario **L. 398/1991** sono obbligati all'emissione delle fatture esclusivamente per le prestazioni previste all'[**articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972**](#), ovvero *"per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie"*.

Come conciliarlo con l'onere posto in capo ai cessionari? **Che significato andrà dato al termine "assicurano"?**

La norma sembra doversi riferire solo alla **cessione dei diritti radiotelevisivi** in quanto per le **sponsorizzazioni** esiste un ulteriore comma specifico in cui viene previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli [**articoli 1 e 2 L. 398/1991**](#), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai **cessionari**.

L'[**articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018**](#) non ripete il riferimento del precedente (*"i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione"*) ma si riferisce ai soggetti di cui agli [**articoli 1 e 2 L. 398/1991**](#). Sembra quasi che **questo secondo comma, pertanto, possa trovare applicazione solo nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, unici soggetti citati nelle norme indicate**, e non a tutti gli enti senza scopo di lucro. Addirittura **si potrebbe mettere in dubbio che lo stesso possa trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche**, che applicano la **L. 398/1991** in virtù del contenuto dell'[**articolo 90, comma 1, L. 289/2002**](#).

Sembra quindi che per le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime **L. 398/1991**, in questo caso indipendentemente dall'ammontare dei corrispettivi conseguiti, l'assolvimento dell'imposta debba avvenire mediante applicazione del meccanismo dell'**inversione contabile** in presenza di **rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità**.

Ma, così operando, **trasferendo in capo all'azienda sponsor l'obbligo di assolvimento dell'imposta** ordinariamente previsto in capo al cedente/prestatore (il soggetto in regime 398) significa che **l'ente in 398 non potrà più godere della disponibilità finanziaria del 50% dell'iva abbattuta forfettariamente**; disponibilità che aveva fino ad oggi consentito un legittimo vantaggio di non poco conto per il mondo delle associazioni sportive.

Un chiarimento urgente appare fondamentale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

L'e-commerce e i contribuenti minimi o forfettari

di Leonardo Pietrobon

Ai fini Iva il **commercio elettronico** è sottoposto ad un regime Iva dedicato, al sussistere di specifiche condizioni; tale **concetto non è, invece, valido** nel caso in cui il soggetto che partecipa all'operazione – dal lato **attivo** o dal lato **passivo** – sia un soggetto che abbia adottato il c.d. regime dei **contribuenti minimi (D.L. 98/2011)** oppure che abbia adottato il **regime forfettario (L. 190/2014)**. In altri termini, per tali soggetti, le regole applicative sono quelle “**ordinarie**”.

Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d. **operazioni intracomunitarie**.

In particolare, in presenza di **cessioni intracomunitarie** nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo italiano **non effettua un'operazione intracomunitaria**, ma **un'operazione interna senza diritto di rivalsa** e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione **“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011”**. In tal caso, il minimo **non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni**.

In caso di **acquisti intracomunitari** di beni il contribuente minimo **ha l'obbligo di procedere all'iscrizione al VIES ed integrare con l'Iva** le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al **versamento dell'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello** di effettuazione delle operazioni in quanto **l'Iva sugli acquisti non è detraibile**. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli **elenchi Intrastat beni**.

Per i **contribuenti forfettari – L. 190/2014** – il riferimento di prassi è rappresentato dalla [circolare AdE 10/E/2016](#). Con tale documento di prassi l'Agenzia ha stabilito che per tali soggetti è necessario operare una “macro” distinzione tra:

- **cessioni intracomunitarie;**
- **acquisti intracomunitari.**

Le **cessioni di beni effettuati** nei confronti di soggetti passivi Iva UE **non sono considerate cessioni intracomunitarie**, bensì **operazioni interne** e sulle fatture andrà indicata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale **“Non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993”**, con conseguente **esenzione** dalla **compilazione dei modelli Intra**.

Per gli **acquisti intracomunitari** va operata un'ulteriore distinzione tra:

- **acquisti inferiori a 10.000 euro;**
- **acquisti superiori a 10.000 euro.**

Nel caso in cui gli **acquisti intracomunitari** siano di **importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente e fino a quando, nell'anno in corso non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**. Quindi, per il soggetto acquirente italiano **non** sussiste l'obbligo di **iscrizione al VIES** e compilazione degli elenchi **Intrastat beni**.

Se gli **acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro** **l'acquisto è rilevante in Italia** secondo le regole ordinarie degli **acquisti intracomunitari**, di conseguenza, l'acquirente italiano deve:

- **iscriversi al VIES;**
- **applicare il *reverse charge* in Italia** (indicando l'aliquota iva dovuta e la relativa imposta);
- procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell'imposta;
- **versare l'Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Considerato che **l'Iva sugli acquisti** (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i minimi che per i forfetari **risulta indetraibile**, con obbligo di riversamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, sembra ragionevole ritenere che **la mancata iscrizione al VIES non infici tali operazioni**, ma, anzi, agevoli l'operatività. Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l'Iva del Paese UE di origine che, molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) **senza complicazioni per il riversamento** tramite F24 dell'Iva. Inoltre, in tali casi, si ricorda che **viene meno** dell'obbligo di compilazione degli elenchi **Intrastat beni**.

Si pensi ad esempio ad un soggetto forfetario che acquista un PC dalla Germania. In tal caso **se il forfetario è iscritto al VIES** riceverà fattura dal cedente tedesco **senza applicazione dell'Iva in Germania** con obbligo di **reverse charge in Italia**. Essendo l'Iva indetraibile il forfetario dovrà procedere a riversare l'Iva (nella misura ordinaria del 22%) in Italia entro il 16 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione.

Invece, **se il forfetario non è iscritto al VIES** riceverà fattura dal cedente tedesco con Iva in Germania nella misura attualmente del **19%**, **senza obbligo di riversamento Iva in Italia**. Di fatto in tal caso il forfetario **risparmia il 3% di Iva**, con agevolazioni dal punto di vista operativo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: entro il 31 gennaio la dichiarazione sostitutiva per il 2018

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il **22 ottobre 2018** si è chiusa la finestra temporale per presentare le domande di accesso al **credito d'imposta per le campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv** effettuate negli anni 2017 e 2018. Le società, i professionisti e gli enti non commerciali, interessati a richiedere il bonus pubblicità, hanno dovuto trasmettere un'apposita comunicazione utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Sono state presentate **due domande distinte** secondo l'anno per il quale veniva richiesto il credito d'imposta: una **dichiarazione sostitutiva** riepilogativa dei **costi incrementali sostenuti dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017** e una **comunicazione preventiva** riferita alle **spese incrementali effettuate (o da effettuare) nel 2018**.

L'Agenzia delle Entrate ha elaborato e trasmesso al Dipartimento [l'elenco delle domande di "prenotazione"](#) del **beneficio pervenute dagli operatori economici interessati**. Tale elenco, pubblicato il 21 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, contiene il nominativo dei soggetti che hanno presentato la **domanda di fruizione del bonus pubblicità per l'anno 2018** e l'**ammontare del credito teoricamente fruibile** da ciascun richiedente. La lista riepiloga gli operatori economici che potranno beneficiare del bonus pubblicità **a condizione che rispettino le previsioni di investimento comunicate**: l'importo "prenotato" dovrà essere confermato in occasione della trasmissione dei dati a consuntivo.

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta riferita al 2018 dovranno, infatti, predisporre una seconda istanza barrando la casella "**dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" nel **2018**, da trasmettere telematicamente **nel mese di gennaio 2019**.

I dati relativi agli **investimenti incrementali effettuati nel 2017** saranno invece comunicati al Dipartimento dall'Agenzia delle Entrate dopo il 31 gennaio 2019, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali effettuati nell'anno 2018, che saranno acquisiti dall'Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell'importo "prenotato".

L'ammontare del credito effettivamente fruibile, pertanto, **sarà disposto per entrambe le annualità dopo il 31 gennaio 2019 con apposito provvedimento del Dipartimento** per l'informazione e l'editoria, tramite pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento. Il credito sarà **utilizzabile in**

compensazione con modello F24 solo a seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento.

Sono state presentate 6.781 domande, la gran parte delle quali pervenute da piccole e medie imprese, da microimprese e da start-up innovative (circa l'88%), generando un **fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti** che la legge ha finalizzato a questa misura per l'anno 2018 (12.500.000 euro per gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e televisioni locali, e 30.000.000 di euro per gli investimenti incrementali sulla stampa, cartacea e online) per cui **si dovrà procedere con il riparto percentuale** tra fabbisogno e stanziamento.

Pertanto, l'elenco pubblicato dal Dipartimento competente propone le somme teoricamente fruibili, calcolate dall'Agenzia delle entrate sulla base del riparto percentuale anzidetto, pari al:

- **23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali,**
- **26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici (cartacei e online).**

Per gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali, invece, **la percentuale di riparto si colloca tra il 23% ed il 26%**: in quest'ultimo caso la percentuale è calcolata sull'investimento incrementale complessivo e varia, oltre che in funzione del differente investimento incrementale su ciascun canale, anche in base all'ammontare dei rispettivi investimenti effettuati nell'anno in corso.

Ricordiamo che l'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'[articolo 109 Tuir](#), deve risultare da **apposita attestazione** sottoscritta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#). Il credito d'imposta deve inoltre essere **esposto nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione.

Si segnala, infine, la pubblicazione, in data 30 novembre 2018, di un comunicato del Dipartimento per l'editoria che desta non poche perplessità: **la Commissione Europea ha formulato rilievi sul bonus pubblicità** recapitando alla Direzione Generale Concorrenza una "warning letter" che evidenzia **3 criticità della misura di favore**:

1. **ipotesi di aiuto di Stato indiretto** con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma;
2. il **bonus attribuito per l'anno 2017**, avendo carattere sostanzialmente retroattivo, **perde la sua funzione incentivante**;
3. i **costi di pubblicità sono generalmente classificati come costi di funzionamento** (e non di investimento) secondo i principi generali contabili che regolano il bilancio delle imprese, e tale classificazione contabile impedirebbe – al di là della loro finalità sostanziale di consolidamento della posizione dell'impresa sul mercato – di

considerarli quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.

Il Dipartimento segnala che intende intraprendere un contraddittorio con la Commissione Europea che potrà richiedere tempi “*non governabili dall'Amministrazione*”, pertanto, “*si stanno valutando contemporaneamente delle possibili soluzioni alternative, anche di carattere normativo, che possano rendere la misura concretamente fruibile in tempi brevi, così da assicurare un risultato positivo agli operatori economici, una tempistica che non si discosti sostanzialmente da quella già programmata, e modalità applicative che non entrino in conflitto con i parametri della normativa europea*”.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER LE IMPRESE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Motivazione dell'avviso di accertamento e obbligo di allegazione

di Luigi Ferrajoli

Con la recente [ordinanza n. 24417 del 05.10.2018](#) la Corte di Cassazione ha stabilito che “*in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (Legge n. 212 del 2000 articolo 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la Legge n. m241 del 1990 articolo 3, comma 3. Ne consegue che all’avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che non siano sati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l’amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva*”.

L'[articolo 3 L. 241/1990](#), nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone espressamente che la motivazione degli stessi “*dove indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria*”, precisando al terzo comma che “*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama*”.

Tale principio trova chiaro riconoscimento, in materia tributaria, nel generale principio affermato **dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente**, il quale espressamente afferma che “*... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama*”.

Tale norma, pur riconoscendo che il provvedimento di accertamento possa **essere motivato per relationem al contenuto di un altro atto** anche se di natura istruttoria, tuttavia, espressamente subordina la legittimità di tale motivazione al fatto che l’atto richiamato sia indicato nella motivazione ed allegato all’atto impositivo, ovvero comunicato al destinatario del provvedimento, affinché questo sia posto in grado di **conoscere e valutare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui lo stesso è fondato**.

In relazione a tali principi la Corte di Cassazione nella ordinanza in esame ha ribadito che “*nel regime introdotto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, articolo 2 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (parti, contenuto e destinatari)*

dell'atto o del documento che risultino **necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato**, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”.

Inoltre, la Corte ha chiarito che “...il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e solo perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti, abbia, pertanto, mero valore narrativo), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di questi atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrare la motivazione”.

Al riguardo, è necessario ricordare che nel sistema del contenzioso tributario **l'atto contro cui viene proposto ricorso rappresenta il limite massimo della cognizione del giudice**, il quale non può estendere il suo esame al di fuori dei limiti soggettivi ed oggettivi rilevati dall'atto.

La **motivazione** dell'atto svolge, quindi, sul piano processuale la funzione di **delimitare la materia del contendere**, con la conseguenza che tutte le volte in cui l'atto impositivo sia stato motivato facendo riferimento al contenuto di un atto non allegato né comunicato al contribuente, quindi dallo stesso non conosciuto, i fatti e le argomentazioni nello stesso riportate non possono essere prese in considerazione in ambito processuale al fine della decisione.

I principi del contenzioso tributario impongono, infatti, al giudice di attenersi, nella delimitazione della materia del contendere, solo ai fatti riportati nell'atto impugnato, cosicché laddove si dovesse verificare che fatti determinanti a sostegno della presa erariale non fossero stati riportati correttamente nel contenuto dell'atto impugnato, si dovrà procedere al suo **annullamento per carenza di motivazione** e per violazione del diritto di difesa del contribuente accertato.

Seminario di specializzazione

BILANCIO E BILANCIO SOCIALE DI ENTI DI TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Segnalazioni irregolarità dichiarative

di **EVOLUTION**

Qualora gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap e 770) vengano chiamati dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Entratel, a fornire risposte in merito alle irregolarità nell'attività di presentazione telematica delle stesse (omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni), saranno tenuti ad adempiere a tale richiesta nei tempi dettati dalla stessa Agenzia.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire come l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare le irregolarità sulle dichiarazioni fiscali ed i soggetti interessati.

Gli intermediari incaricati alla trasmissioni delle dichiarazioni fiscali, *ex art. 3 D.P.R. 322/1998*, sono tenuti all'invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto il solo impegno alla presentazione in via telematica, entro i termini di legge.

Nello specifico gli intermediari abilitati sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili (**D.Lgs. 88/1992**);
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ([articolo 32, D.Lgs. 241/1997](#));
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze

- etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
 - i Caf – imprese;
 - i notai iscritti nel ruolo indicato nell'[articolo 24 della L. 89/1913](#);
 - i soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
 - gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Nel caso in cui, dalle elaborazioni dei dati presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, risultino tardività/omissioni nella trasmissione telematica delle dichiarazioni, all'intermediario interessato viene reso disponibile, tramite Entratel, un "messaggio personalizzato ed un file autenticato". In tale caso, al fine di fornire "**elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto**" gli intermediari potranno utilizzare **l'applicativo "In.Te.S.A."**, accessibile dal portale Entratel ("La mia scrivania" – *Servizi per – Comunicare*").

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati **l'esito dell'istruttoria** (conferma, annullamento totale o parziale della posizione) in relazione ai casi segnalati.

Qualora **non vengano forniti elementi utili** alla verifica della regolarità dell'attività di trasmissione telematica, l'Agenzia delle Entrate procederà alla **contestazione delle irregolarità e all'irrogazione della sanzione** prevista dall'[articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997](#) (da 516,00 euro a 5.164,00 euro).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >


Designed by valid, decisivo / fire&ice

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La falsa inimicizia



Paolo Grillo

Salerno editrice

Prezzo – 14,00

Pagine – 166

Nel lessico politico e giornalistico attuale l'espressione "guelfi e ghibellini" è utilizzata per indicare una contrapposizione violenta e insanabile tra chi professa idee diverse. Alimentato da una rete di rimandi letterari che comprende la vita di Dante e la tragedia di Romeo e Giulietta, il riferimento dovrebbe essere alle parti che a cominciare dal XIII secolo divisero l'Italia comunale tra fautori della Chiesa e sostenitori dell'Impero e si batterono per la supremazia sulla penisola. Era davvero così? I termini "guelfi" e "ghibellini" rimandavano a due fazioni coerenti, ideologicamente connotate e contrapposte o erano piuttosto casacche da indossare e togliere a seconda delle convenienze del momento? Una serrata indagine sulle fonti dell'epoca fornisce un ritratto dell'Italia politica del Duecento molto diverso da quello tracciato abitualmente.

Il presepio



Maurizio Bettini

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 192

Il presepio è una finzione fragile e incantevole. Nel suo puntuale ritorno, a ogni 25 dicembre, si cela qualcosa di magico che riguarda ognuno di noi: credenti, atei o indifferenti. Una nostalgia che riporta ai Natali dell'infanzia, quando aprivamo lo scatolone preso in soffitta, o in cantina, e con gli occhi pieni di stupore tiravamo fuori una dopo l'altra le piccole statuine. Maurizio Bettini ci accompagna attraverso i secoli alla scoperta delle storie nascoste dietro la tradizione. Al termine del viaggio non guarderemo più con gli stessi occhi quel paesaggio insieme familiare e meraviglioso.

1933. L'ascesa al potere di Adolf Hitler



Philip Metcalfe

Nerio Pozza

Prezzo – 19,00

Pagine – 432

«La storia che segue descrive il destino di cinque persone, tre uomini e due donne, testimoni, fra il 1933 e il 1934, della presa del potere in Germania da parte di Adolf Hitler. Il racconto si basa sulle lettere da loro scritte, i diari che tennero e le autobiografie date alle stampe, e ripercorre le vicende dei primi diciotto mesi del governo di Hitler viste attraverso gli occhi dell'ambasciatore americano e di sua figlia, William e Martha Dodd; del responsabile della

stampa estera di Hitler, Ernst "Putzi" Hanfstaengl; di una giornalista ebrea che si occupava di cronaca mondana, Bella Fromm; e del primo capo della Gestapo, Rudolf Diels. A un primo livello racconta le loro vicissitudini, a un secondo livello quelle dei loro amici e infine della società berlinese nel suo insieme in quello che fu un momento cruciale della storia del XX secolo. Le tradizionali indagini sul Terzo Reich dedicano poche pagine sbrigative alla presa del potere da parte dei nazisti fra il 1933 e il 1934. Vengono menzionati vari decreti, descritto il rogo dei libri ed enumerate le libertà civili perdute, mentre gli autori si precipitano verso gli anni successivi e la persecuzione degli ebrei, la guerra e la morte. L'immagine del Terzo Reich evocata dalle descrizioni dei romanzi e del cinema si rifà ancora agli ultimi suoi tormentati giorni. Come altre epoche, però, esso visse una fase dell'infanzia in cui era incerto, caotico, perfino comico. Questa perciò è la vicenda degli esordi di una tragedia. Come la maggior parte delle buone storie comincia in maniera innocua, con l'arrivo sulle sponde tedesche di una famiglia americana...

Il tennis nell'arte



Gianni Clerici

Mondadori

Prezzo – 36,00

Pagine – 352

Quando nasce il tennis? Quanti artisti l'hanno raffigurato? L'ironica voce narrante di Gianni Clerici traccia una storia divertita e inedita del tennis nell'arte. Molti sono infatti i grandi pittori che hanno raffigurato il tennis da Desubleo a Tiepolo, da Chardin a Goya, da Boccioni a Campigli a Carrà a Hopper, per non parlare di scultori come Calder, Thayaht, Tongiani. I racconti dedicati alle opere di questi grandi artisti si intrecciano con la storia personale di Gianni Clerici che, dopo una vita spesa a commentare il tennis, ci accompagna per la prima volta a scoprire anche la sua ricca e ampia collezione familiare di quadri e sculture. Un libro in cui la storia del tennis si interseca alla storia dell'arte passando attraverso episodi di vita, di personaggi famosi e non. Grazie alla delicatissima sensibilità di Gianni Clerici, ai suoi tocchi da narratore stilizzato e appassionato collezionista, il volume diventa una festa di considerazioni e di opinioni, perché quando a parlare è Gianni Clerici la voce si fa sempre ricca di registri e di colori, di emozioni e di divagazioni. Nel libro la ricerca e la scelta delle immagini che parlano del tennis crea un lungo racconto dall'antichità a oggi. Le oltre 100 opere e l'apporto delle schede storico-artistiche di Milena Naldi aiutano a seguire in ordine cronologico la narrazione,

offrendo di ogni artista la sua storia. Un libro per appassionati del tennis e per curiosi dell'arte a cui nessuno aveva mai pensato.

Il tram di Natale



Giosuè Calaciura

Sellerio

Prezzo – 10,00

Pagine – 120

Un tram, che si fa immaginare come isola di luce nel buio della notte di Natale, viaggia nell'estrema periferia. Dentro porta un mistero, fragile e abbandonato. Salgono povere persone che hanno finito la giornata. La prostituta deportata dall'Africa, il suo disgraziato cliente, il clandestino che vive di espedienti, l'artista vinto dalla malattia, l'infermiera assediata dalla solitudine, il ragazzo che non riesce a mettere insieme la cena per la compagna e la figlia. Vanno verso la notte di vigilia che li aspetta, o che semplicemente non li aspetta. Ciascuno porta con sé, nei pensieri, nel ricordo, sul corpo, una storia diversa e complicata, che parla di loro stessi e di altri, ma pur sempre impastata di impotenza e di rabbia. Ma quel mistero gettato in fondo ai sedili, dietro la cabina dell'autista assuefatto all'indifferenza, li raccoglie tutti insieme, come un presepe viaggiante, miraggio di salvezza. Per quanto ognuno di loro senta che non c'è salvezza fuori da quel tram di Natale. Nella sua prosa fortemente lirica, che ha la capacità di modularsi ai momenti del racconto, quasi di musicarli, Giosuè Calaciura con gli strumenti della letteratura ci restituisce l'urgenza, la profondità e le contraddizioni del nostro tempo. Alla Dickens (il cui *Canto di Natale* questo racconto apertamente richiama), senza timidezze nel mettersi decisamente dalla parte della denuncia e dell'impegno. Lo scopo è quello di affermare che la società ha una sostanza umana irrinunciabile e di mostrarne il tenace desiderio di esistere. Così, libro dopo libro, Calaciura va componendo un romanzo delle strade che non hanno nome.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colpo per colpo / valere deposito / freccia